

Bruxelles, 25 agosto 2022
(OR. en)

11901/22

PECHE 296
DELA CT 145

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	22 agosto 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	C(2022) 5700 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 16.8.2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2066 della Commissione, del 25 agosto 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga dell'esenzione dall'obbligo di sbarco legata all'alto tasso di sopravvivenza per le vongole (<i>Venus</i> spp.), la cappasanta (<i>Pecten jacobaeus</i>) e le vongole (<i>Venerupis</i> spp.) nel Mar Mediterraneo occidentale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 5700 final.

All.: C(2022) 5700 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.8.2022
C(2022) 5700 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.8.2022

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2066 della Commissione, del 25 agosto 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga dell'esenzione dall'obbligo di sbarco legata all'alto tasso di sopravvivenza per le vongole (*Venus* spp.), la cappasanta (*Pecten jacobaeus*) e le vongole (*Venerupis* spp.) nel Mar Mediterraneo occidentale

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Un obiettivo fondamentale della politica comune della pesca ("PCP") è la progressiva eliminazione dei rigetti in mare in tutte le attività di pesca dell'UE. Oltre a costituire uno spreco considerevole, i rigetti hanno effetti negativi sullo sfruttamento sostenibile delle risorse e sulla redditività economica delle attività di pesca. L'obbligo di sbarco per le attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017 alle specie che definiscono le attività di pesca e al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2019 a tutte le altre specie. La PCP prevede inoltre una maggiore regionalizzazione, allo scopo di garantire che le norme tengano conto delle specificità di ogni attività di pesca e di ogni zona marina.

L'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013¹ prevede un'esenzione dall'obbligo di sbarco per le specie per le quali prove scientifiche dimostrino alti tassi di sopravvivenza. L'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede un'esenzione de minimis.

Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione² ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, applicabile dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. Tale regolamento è stato modificato dai regolamenti delegati (UE) 2018/153³, (UE) 2018/2036⁴ e (UE) 2020/4⁵ della Commissione al fine di includervi ulteriori esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza e di prorogare l'applicazione del piano in materia di rigetti fino al 31 dicembre 2021.

Il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale è entrato in vigore il 16 luglio 2019. L'articolo 14 di detto regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che specifichino le modalità dettagliate per l'attuazione dell'obbligo di sbarco sulla base di una raccomandazione comune presentata dagli Stati membri aventi un interesse di gestione nelle attività di pesca in questione nel Mar Mediterraneo occidentale.

Infine, il regolamento delegato (UE) 2021/2066 della Commissione, entrato in vigore il 27 novembre 2021, integra il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

² Regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 14 del 18.1.2017, pag. 4).

³ Regolamento delegato (UE) 2018/153 della Commissione, del 23 ottobre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 29 dell'1.2.2018, pag. 1).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2018/2036 della Commissione, del 18 ottobre 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 27).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2020/4 della Commissione, del 29 agosto 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 2 del 6.1.2020, pag. 5).

⁶ Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).

Consiglio prevedendo esenzioni dall'obbligo di sbarco per alcuni stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. Esso prevede in particolare un'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza fino al 31 dicembre 2022 per tre specie di bivalvi: vongole (*Venus* spp.), vongole (*Venerupis* spp.) e cappasanta (*Pecten jacobaeus*).

Il 9 maggio 2022 la Francia, l'Italia e la Spagna (gruppo ad alto livello "Pescamed") hanno presentato una raccomandazione comune per la proroga dell'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza delle stesse tre specie di bivalvi: vongole (*Venus* spp.), vongole (*Venerupis* spp.) e cappasanta (*Pecten jacobaeus*).

Tra il 16 e il 20 maggio 2022 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato le prove scientifiche presentate. L'8 luglio 2022 il gruppo ad alto livello Pescamed ha presentato una raccomandazione comune aggiornata.

Lo CSTEP ha concluso che, per le vongole (*Venus* spp.), sono state fornite prove dell'alto tasso di sopravvivenza di questa specie catturata da draghe idrauliche. È stato dimostrato che la maggior parte degli esemplari è sopravvissuta al rigetto.

Per la cappasanta (*Pecten jacobaeus*) e le vongole (*Venerupis* spp.), lo CSTEP ha concluso che le nuove informazioni fornite a sostegno della raccomandazione comune sono scarse e che sono necessari ulteriori studi, da parte del gruppo ad alto livello Pescamed, per dimostrare l'alto tasso di sopravvivenza di tali specie nel Mar Mediterraneo occidentale.

Sempre per la cappasanta (*Pecten jacobaeus*) e le vongole (*Venerupis* spp.), lo CSTEP ha preso atto delle prove supplementari presentate riguardo alla cappasanta (*Pecten jacobaeus*). Va osservato che per queste due specie e altre specie simili di bivalvi catturate con draghe meccanizzate in altri bacini marittimi esistono altrettanti studi e pubblicazioni scientifiche che, in passato, sono stati valutati dallo CSTEP. Quanto alle analogie con la cappasanta (*Pecten jacobaeus*) e le vongole (*Venerupis* spp.) del Mediterraneo occidentale, la probabilità di alto tasso di sopravvivenza va considerata in relazione a queste due specie.

La presente proposta proroga di un anno l'applicazione dell'esenzione per la cappasanta (*Pecten jacobaeus*) e le vongole (*Venerupis* spp.) a decorrere dal 1° gennaio 2023 e prevede la presentazione di dati supplementari sui rigetti e altre informazioni scientifiche pertinenti sull'alto tasso di sopravvivenza della cappasanta (*Pecten jacobaeus*) e delle vongole (*Venerupis* spp.) nel Mar Mediterraneo occidentale.

L'esenzione per le specie ad alto tasso di sopravvivenza si applica alle specie catturate da pescherecci di piccole dimensioni e sbarcate in diversi punti di sbarco dislocati geograficamente lungo la costa. Tali specie sono soggette alle taglie minime di riferimento per la conservazione di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241⁷ e non, in questa fase, a limiti di cattura: ciò pertanto non consente l'applicazione dell'articolo 15, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Gli Stati membri hanno ribadito l'impegno ad aumentare la selettività degli attrezzi da pesca in linea con i risultati degli attuali programmi di ricerca, al fine di ridurre e limitare le catture indesiderate e, in particolare, le catture di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione. Si sono altresì impegnati ad individuare ulteriori zone di chiusura della pesca

⁷ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

sulla base del parere dello CSTEP PLEN-22-01⁸ al fine di ridurre la mortalità del novellame laddove vi siano prove di una sua elevata concentrazione.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la proposta di atto delegato si basa sulla raccomandazione comune elaborata e presentata alla Commissione dagli Stati membri interessati aventi un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca considerate nel Mar Mediterraneo occidentale.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Ai fini dell'attuazione dell'approccio regionalizzato, il gruppo ad alto livello Pescamed ha convenuto che la sua presidenza avrebbe dovuto presentare una raccomandazione comune alla Commissione. La raccomandazione comune che è stata conseguentemente presentata ai servizi della Commissione in data 9 maggio 2022 comprende:

- una descrizione delle attività di pesca interessate dal piano in materia di rigetti;
- elementi probanti che giustificano la proroga delle esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza per le vongole fino al 31 dicembre 2024; e
- informazioni che giustificano la proroga delle esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza per le vongole e la cappasanta fino al 31 dicembre 2023.

La raccomandazione comune ha tenuto conto dei pareri del consiglio consultivo per il Mediterraneo ("MEDAC"), che è competente per le attività di pesca oggetto della raccomandazione comune.

La raccomandazione comune è stata elaborata dal gruppo ad alto livello Pescamed a seguito di riunioni del suo gruppo tecnico.

Il gruppo Pescamed si è inoltre prefisso un approccio coerente per tutto il Mar Mediterraneo.

Gli elementi della raccomandazione comune finale presentata alla Commissione dal gruppo Pescamed riguardavano l'attuazione dell'obbligo di sbarco. Lo CSTEP ha esaminato la raccomandazione comune tra il 16 e il 20 maggio 2022⁹. L'8 luglio 2022 il gruppo Pescamed ha presentato una raccomandazione comune aggiornata.

Secondo lo CSTEP il gruppo Pescamed ha fornito informazioni pertinenti a sostegno della richiesta relativa alle vongole (*Venus* spp.). L'esenzione per questa specie sarà prorogata di due anni, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. Le prove scientifiche fornite per la cappasanta (*Pecten jacobaeus*) e le vongole (*Venerupis* spp.) devono invece essere completate da ulteriori studi. L'esenzione per queste specie sarà perciò prorogata di un solo anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Le nuove prove scientifiche dovrebbero essere trasmesse entro il 1° maggio 2023 e valutate dallo CSTEP entro e non oltre il luglio 2023.

La raccomandazione comune ha fatto riferimento anche all'esenzione per i pesci danneggiati dai predatori. Questa esenzione è già contemplata dall'articolo 15, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non richiede l'adozione di modalità dettagliate mediante atto delegato.

⁸ Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – relazione sulla 69^a riunione plenaria (PLEN-22-01). EUR 28359 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2022, ISBN 978-92-76-51973-7, doi:10.2760/192738, JRC129241.

⁹ Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – relazione sulla 69^a riunione plenaria (PLEN-22-01). EUR 28359 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2022, ISBN 978-92-76-51973-7, doi:10.2760/192738, JRC129241.

Sulla base della valutazione effettuata dallo CSTEP la Commissione ritiene che la raccomandazione comune sia conforme all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1022.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Sintesi della misura proposta

Il principale intervento consiste nell'adottare misure che agevolino l'attuazione dell'obbligo di sbarco.

Il regolamento precisa le specie e le attività di pesca cui si applicheranno misure specifiche quali le esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza.

Base giuridica

Articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1022.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.8.2022

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2066 della Commissione, del 25 agosto 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga dell'esenzione dall'obbligo di sbarco legata all'alto tasso di sopravvivenza per le vongole (*Venus spp.*), la cappasanta (*Pecten jacobaeus*) e le vongole (*Venerupis spp.*) nel Mar Mediterraneo occidentale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014¹, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2021/2066 della Commissione² prevede l'attuazione dell'obbligo di sbarco per alcuni stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.
- (2) Il 9 maggio 2022 la Spagna, la Francia e l'Italia (gruppo ad alto livello "Pescamed") hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune con cui hanno proposto la proroga di alcune esenzioni dall'obbligo di sbarco per le attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo occidentale, tenendo conto dei pareri del consiglio consultivo per il Mediterraneo ("MEDAC").
- (3) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ("CSTEP") ha valutato la raccomandazione tra il 16 e il 20 maggio 2022³.
- (4) L'8 luglio 2022 il gruppo ad alto livello Pescamed ha presentato una raccomandazione comune aggiornata, anch'essa valutata dallo CSTEP.
- (5) A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ la Commissione ha esaminato la raccomandazione comune dell'8 luglio

¹ GU L 172 del 26. 6.2019, pag. 1.

² Regolamento delegato (UE) 2021/2066 della Commissione, del 25 agosto 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcuni stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale per il periodo 2022-2024 (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 17).

³ Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), *Evaluation of Joint Recommendations on the Landing Obligation and on the Technical Measures Regulation* (Valutazione delle raccomandazioni comuni sull'obbligo di sbarco e sul regolamento sulle misure tecniche) (CSTEP-22-05).

⁴ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

2022 alla luce della valutazione dello CSTEP al fine di accertarne la compatibilità con le misure di conservazione pertinenti, compreso l'obbligo di sbarco.

- (6) La raccomandazione comune aggiornata dell'8 luglio 2022 propone di prorogare le esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, stabilite per le vongole (*Venus* spp.), la cappasanta (*Pecten jacobaeus*) e le vongole (*Venerupis* spp.) catturate con draghe meccanizzate.
- (7) Per quanto riguarda le vongole (*Venus* spp.) lo CSTEP ha concluso che le informazioni di supporto forniscono stime attendibili di alta capacità di sopravvivenza. La Commissione ritiene pertanto che l'esenzione debba essere prorogata.
- (8) Per quanto riguarda la cappasanta (*Pecten jacobaeus*) e le vongole (*Venerupis* spp.) lo CSTEP ha rilevato che sono state presentate prove supplementari per la cappasanta (*Pecten jacobaeus*). La Commissione riconosce che per queste due specie e altre specie simili di bivalvi catturate con draghe meccanizzate in altri bacini marittimi esistono studi e pubblicazioni scientifiche che, in passato, sono stati valutati dallo CSTEP. Per quanto riguarda le analogie con la cappasanta (*Pecten jacobaeus*) e le vongole (*Venerupis* spp.) del Mediterraneo occidentale, la probabilità di alto tasso di sopravvivenza va considerata in relazione a queste due specie, chiedendo nel contempo agli Stati membri di condurre studi nel Mar Mediterraneo occidentale.
- (9) Poiché le prove relative ai tassi di sopravvivenza della cappasanta (*Pecten jacobaeus*) e delle vongole (*Venerupis* spp.) non sono conclusive e lo CSTEP ha concluso che è necessario fornire ulteriori prove scientifiche sulla capacità di sopravvivenza di tali specie di bivalvi nel Mar Mediterraneo occidentale, la Commissione ritiene che l'esenzione debba essere prorogata solo per un breve periodo. Gli Stati membri interessati dovrebbero pertanto sottoporre alla valutazione dello CSTEP le prove scientifiche pertinenti.
- (10) Nella raccomandazione comune aggiornata del 1° luglio 2022 gli Stati membri hanno ribadito l'impegno ad aumentare la selettività degli attrezzi da pesca in linea con i risultati degli attuali programmi di ricerca, al fine di ridurre e limitare le catture indesiderate e, in particolare, le catture di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione.
- (11) Nella raccomandazione comune aggiornata dell'8 luglio 2022 gli Stati membri interessati si sono inoltre impegnati ad individuare ulteriori zone di chiusura della pesca al fine di ridurre la mortalità del novellame laddove vi siano prove di una sua elevata concentrazione.
- (12) Le misure proposte dalla raccomandazione comune aggiornata dell'8 luglio 2022 sono in linea con l'articolo 15, paragrafo 4, con l'articolo 15, paragrafo 5, lettera b), e con l'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/2066.
- (13) Poiché le misure di cui al presente regolamento incidono direttamente sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe tuttavia applicarsi a decorrere da una data successiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2021/2066 è così modificato:

a) al paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"a) alla cappelletta (*Pecten jacobaeus*) catturata con draghe automatiche (HMD) fino al 31 dicembre 2023;

b) alle vongole (*Venerupis* spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) fino al 31 dicembre 2023;

c) alle vongole (*Venus* spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) fino al 31 dicembre 2024;"

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"Entro il 1° maggio 2022 e 2023 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mar Mediterraneo presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti e ogni altra prova scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Lo CSTEP valuta i dati e le informazioni presentati al più tardi entro il 31 luglio."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16.8.2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN